



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N. 11/2025 DEL 02/07/2025

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DISPOSITIVO RALLENTATORE DI VELOCITÀ TIPO DOSSO ARTIFICIALE
IN VIA DEL CASTELLO IN PROSSIMITÀ DEI N. CIVICI 12-16**

IL SINDACO

PRESO ATTO della segnalazione fatta da diversi cittadini Montaldesi circa la forte velocità tenuta dai mezzi che percorrono Via del Castello;

DATO ATTO che Via del Castello, la cui carreggiata risulta di ristrette dimensioni, è percorsa frequentemente da veicoli commerciali in arrivo e in partenza dalla proprietà del Castello, oltre che dai residenti e dagli ospiti della struttura turistico-ricettiva;

RITENUTO, a maggiore tutela della sicurezza stradale, di accogliere le segnalazioni pervenute e contestualmente di procedere all'installazione, nella strada in questione, di un dispositivo rallentatore della velocità tipo dosso artificiale, allo scopo di maggiormente evidenziare il potenziale pericolo;

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 179 comma 4° del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 km/h si possono installare dossi artificiali evidenziati mediante zebra gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc. e che ne è vietato l'impiego nelle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente sono impiegati per i servizi di soccorso e di primo intervento;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la sicurezza urbana;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità o comunque disagi ai fruitori della strada e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

DATO ATTO che il tratto di strada in oggetto ricade in centro paese in zona residenziale;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'installazione di un dispositivo rallentatore della velocità tipo dosso artificiale in Via del Castello in prossimità dei n. civici 12-16, al fine di limitare la velocità mantenuta dai veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTO l'Articolo 8 – comma 3° – della Legge 07/08/1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base al Decreto Sindacale n. 4 del 25/05/2021 adottato ai sensi dell'Articolo 109 – comma 2° – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA

1. L'istituzione del limite massimo di velocità di 20 Km/h in tutta Via del Castello;
2. L'installazione, di un dispositivo rallentatore di velocità del tipo dosso artificiale come da specifiche indicate dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, delle dimensioni previste per il limite di velocità di 20 Km/h, in Via del Castello in prossimità dei n. civici 12-16;
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
4. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed inserimento sul sito istituzionale del Comune e che entrerà in vigore al momento della installazione del dispositivo e della relativa segnaletica stradale prevista.

DEMANDA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale, agli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Che gli eventuali danni provocati dall'inosservanza del presente provvedimento saranno posti totalmente a carico del trasgressore.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco
GAIOTTI Sergio

